

■ Regolamento



TRIBUTI

IMU

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Oggetto d'imposta
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 6 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 – Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 8 – Definizione di aree edificabili
- Art. 9 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 10 – Determinazione della base imponibile
- Art. 11 – Valore venale delle aree edificabili
- Art. 12 – Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta
- Art. 13 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 14 – Gettito IMU da immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 15 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile.
- Art. 16 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 17 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 18 – Altre esenzioni
- Art. 19 – Imposizione dei cd “beni merce”

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 20 – Denunce
- Art. 21 – Versamenti
- Art. 22 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 23 – Compensazioni
- Art. 24 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 25 – Riscossione e controllo delle entrate IMU
- Art. 26 – Rimborsi
- Art. 27 – Rimborsi per dichiarata inedificabilità dell'area
- Art. 28 – Contenzioso
- Art. 29 – Rateazioni a seguito di attività di accertamento

ALLEGATI

TABELLA I - MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. 446/1997, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Cisternino dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della L. 160/2019.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa predetta nonché le altre disposizioni normative ed i regolamenti comunali che non siano incompatibili con la disciplina IMU.

Art. 2

Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della L. 160/2019, n. 160, sono assoggettati ad IMU tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Cisternino, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento, nei limiti previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'IMU è il Comune di Cisternino per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di Cisternino.
2. Gli immobili di proprietà del Comune di Cisternino o quelli dei quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento, non scontano l'IMU quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. Il Comune di Cisternino, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'IMU per gli immobili individuati dal presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel proprio territorio.

Art. 4

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'IMU si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle agevolazioni o delle esenzioni.

Art. 5

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'IMU, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. La pertinenza urbanistica è configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e il fabbricato principale, ossia un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio, di modesta consistenza, esclusivamente ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l'eventuale opera secondaria ivi realizzata non comporti alcun maggiore carico urbanistico, per cui assume rilievo l'art. 3, comma 1, lett. e.6), del D.P.R. 380/2001.

Art. 6

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
2. (*abrogato*)
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 7

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Nell'esercizio della propria potestà regolamentare, è stabilita l'esenzione per una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Art. 8

Definizione di aree edificabili

1. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1, del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del medesimo decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.
3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 9

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 10

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile è determinata, per i fabbricati iscritti in catasto, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento calcolate secondo i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici secondo quanto stabilito nel successivo art. 11 del presente regolamento.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Il valore dell'area è determinato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
7. Lo stesso valore deve essere attribuito agli immobili iscritti in catasto alla categoria F/03 ed agli immobili di categoria F/02 se lo strumento urbanistico prevede la possibilità di effettuare un recupero edilizio.

Art. 11**Valore venale delle aree edificabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata o alternativamente in misura pari ai valori venali di riferimento deliberati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777, lett. d), della L. 160/2019. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. La Giunta Comunale individua i valori di riferimento, tenendo conto della destinazione d'uso consentita, della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Qualora l'IMU sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore IMU a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'IMU sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Per il lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuto, nella medesima delibera di Giunta comunale di cui al comma 1, una riduzione fino al 75 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 8, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006.
7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
8. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di ristrutturazione.
9. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 10% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.

Art. 12**Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta**

1. Pur considerando che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'IMU del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 13**Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.
2. Dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'IMU dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, è prevista l'applicazione dell'aliquota ordinaria per le abitazioni e della detrazione di €200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'IMU dovuta, proporzionata al periodo dell'anno in cui si verifica tale destinazione.

Art. 14**Gettito IMU da immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**

1. Il gettito dell'IMU derivante da immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato per la quota dello 0,76 per cento allo Stato.
2. Il Comune di Cisternino, mediante delibera del Consiglio Comunale di cui al precedente art. 13, comma 1, può aumentare fino allo 0,3 per cento l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 15

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni;
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 - d) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; si intendono ricomprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità abitativa nei limiti di una per ogni categoria catastale ammessa (C/2, C/6 e C/7). Tale riduzione è riconosciuta nella misura del 62,5% soltanto per l'anno di imposta 2022¹.
2. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato che vengono date in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato (ad uso abitativo, transitorio e per studenti ai sensi degli artt. 2 comma 3, e 5 commi 1,2,3 della L. 431/1998).

Art. 16

Requisiti di fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente art 15, comma 1, lett. b), deve sussistere un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso, il quale risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, o costituisce fonte di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001;
 - b) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - c) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo non esaustivo, condizioni di fatiscenza quali:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della L. 234/2021.

- b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
5. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa, di:
- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile, che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; in caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore IMU dovuta e non versata.
6. Mantengono efficacia, ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 5 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 17

Esenzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Cisternino sono esenti dall'IMU, in quanto l'intero territorio comunale è considerato area montana o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15, della L. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 18

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis, del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la L. 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.

2. Nell'esercizio della propria potestà regolamentare, si stabilisce l'esenzione per gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari del comodatario.
3. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis, del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
5. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis, del D.L. n. 1/2012 e s.m.i.

Art. 19 **Imposizione dei cd "beni merce"**

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1 per cento, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento, fino ad un massimo dello 0,25 per cento.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza².

² In base all'art. 1, comma 751, della L. 160/2019.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 20

Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno;
4. Il contribuente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).
5. L'obbligo della dichiarazione permane:
 - a) qualora il contribuente intenda beneficiare di un'aliquota diversa dall'aliquota ordinaria, per applicazione di agevolazioni o riduzioni;
 - b) per dichiarare il sussistere di requisiti per beneficiare di esenzione nonché per dichiarare l'eventuale perdita di diritto all'esenzione stessa;
 - c) in presenza di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto un'area fabbricabile; in questi casi l'informazione relativa al valore dell'area deve essere sempre dichiarata dal contribuente, mentre non deve essere presentata la dichiarazione IMU nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;
 - d) in presenza di immobili non ancora iscritti in catasto, la cui base imponibile viene determinata sulla base di una rendita presunta;
 - e) in presenza di immobile oggetto di locazione finanziaria;
 - f) in presenza di immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
 - g) qualora l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica di bene strumentale all'attività agricola;
 - h) in presenza di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sul quale sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
 - i) in presenza di immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
 - j) relativamente all'immobile su cui è intervenuta riunione di usufrutto;
 - k) relativamente all'immobile su cui ci si avvale del diritto di abitazione quale coniuge superstite;
 - l) qualora si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
 - m) in presenza di immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
 - n) in presenza di immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
 - o) per gli immobili merce;
 - p) gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all'abitazione;
 - q) l'unico alloggio delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura assimilato all'abitazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. e);
 - r) nel caso di assegnazione di ex-casa coniugale al coniuge non proprietario o proprietario in quota parte;
 - s) nel caso di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale.
6. La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune:
 - a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
 - b) mediante consegna presso l'ufficio protocollo: in tal caso al contribuente sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione;
 - c) mediante posta elettronica certificata, con invio all'indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata del

Comune di Cisternino, reperibile sul sito indicepa.gov.it.

7. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

8. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 21 **Versamenti**

1. Il versamento dell'IMU annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è pari all'IMU dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.

3. In sede di prima applicazione dell'IMU, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'IMU è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.

4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'IMU complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

5. I versamenti dell'IMU dovuta devono essere eseguiti esclusivamente utilizzando il modello di delega F24, di cui all'art. 17, del D.Lgs. 241/1997, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Cisternino, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 17, laddove compatibili, ovvero ancora mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale (PAGOPA), di cui al D.Lgs. 82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

6. Nei casi di mancato versamento entro i termini di cui al comma 1, è possibile provvedere utilizzando l'istituto giuridico del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, del D.Lgs. 472/1997.

7. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che vengano comunicati i nominativi dei soggetti interessati. In caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

8. Per gli immobili compresi negli attivi di procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'IMU dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene.

10. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'IMU deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

11. Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a € 0,49 i, o per eccesso se superiore a detto importo (L. 27/12/2006 n. 296 art.1 comma 166).

12. Non si procede al versamento quando l'imposta annua complessivamente dovuta da versare non è superiore a € 12,00; nel caso di versamento congiunto, la disposizione si riferisce ad ogni singolo soggetto passivo.

10. I contribuenti residenti all'estero potranno versare a mezzo vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in c/c e con bonifico bancario, inoltrando in ogni caso la documentazione

necessaria all'effettuazione dei successivi controlli al Servizio Tributi del Comune di Cisternino, includendo le informazioni richieste dal Decreto MEF del 31.05.2012. In particolare, andranno indicati a titolo di causale del versamento:

- a) il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- b) la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- c) l'annualità di riferimento;
- d) l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Art. 22

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, successivamente ratificata dal Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'IMU possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune (ossia laddove non vi sia quota di gettito riservata allo Stato), quando si verificano gravi calamità naturali e particolari situazioni di disagio economico, motivate o individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 23

Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'IMU, secondo le seguenti modalità:

- a) il contribuente, nei termini di versamento dell'IMU, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;
- b) il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima dei 60 giorni precedenti alla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente
- credito di imposta
- l'imposta dovuta al lordo della compensazione
- il dettaglio delle eccedenze compensate e da compensare distinte per anno d'imposta
- copia dei versamenti effettuati che generano il diritto al rimborso

c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

2. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di riscossione coattiva dell'imposta.

3. Le istanze di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

4. Nel caso in cui la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune procederà a recuperare le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

Art. 24

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. L'ufficio tributi, entro e non oltre il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione e fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla legislazione nazionale, provvede a notificare al soggetto passivo o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, gli atti di accertamento in rettifica o d'ufficio del tributo o del maggior tributo dovuto, nonché il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

2. Oltre alle sanzioni, al maggior tributo e agli interessi, quando dovuti, contestualmente agli avvisi di accertamento, o di irrogazione delle sanzioni, vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti.
3. Qualora l'importo da recuperare da parte dell'Ente risulti essere per ciascuna annualità inferiore a € 30,00, comprensivo di sanzioni e interessi, non si provvederà ad effettuare alcuna attività di accertamento o recupero coattivo, fatte salve le ipotesi in cui si verifichi ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al tributo.
4. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997, n. 218, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 25

Riscossione e controllo delle entrate IMU

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/1997;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2, del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art.1, commi 792-814, della L. 160/2019 e s.m.i.;
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
3. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 26

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 17,00.

Articolo 27

Rimborsi per dichiarata inedificabilità dell'area

1. È possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'IMU pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'IMU.
2. Condizioni indispensabili affinché si abbia diritto al rimborso di imposta sono le seguenti:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

3. Il rimborso spetta a partire dalla data di adozione del nuovo strumento urbanistico o della variante e sino alla sua approvazione definitiva, per un periodo comunque non superiore a 5 anni d'imposta.

4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, e deve essere presentata entro 5 anni dalla data di definitiva approvazione dello strumento urbanistico, della variante o del vincolo da parte degli organi competenti.

Art. 28

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e di diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 546/1992, che disciplina il procedimento tributario.

2. Sulla somma dovuta dal contribuente o al contribuente a titolo di tributo a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 29

Rateazioni a seguito di attività di accertamento

1. Il funzionario responsabile dell'IMU, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, può concedere in caso di temporanea situazione di difficoltà e secondo quanto disposto dall'art.20 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie e comunali, la rateazione del debito relativo agli avvisi di accertamento indicati nella medesima istanza.

2. La rateazione sarà concessa qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta sia superiore a € 100,00 e sarà suddiviso come segue:

- da un minimo di 36 a un massimo di 72 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare supera € 6.000,01;
- in un massimo di 20 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 5.000,00 e € 6.000,00;
- in un massimo di 10 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare supera € 2.000,00;
- in un massimo di 8 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 1.000,00 e € 1.999,99;
- in un massimo di 6 rate mensili con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 100,01 e € 999,99.

3. Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta. Qualora non vi provveda, l'ufficio provvederà al recupero coattivo delle somme dovute.

4. Il provvedimento di rateazione verrà determinato con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

A L L E G A T O 1**MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI****RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE**

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (60 fino al 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80